

Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra Tre e Quattrocento

di Francesco Pirani

La recente storiografia ha indagato intensamente il nesso fra legislazione urbana e regimi signorili nel tardo medioevo: nelle sue premesse teoriche, considerando il valore e il significato di quel pervasivo strumento dottrinale che è l'*arbitrium*, così come nelle diverse declinazioni concernenti città e territori dell'area centro-settentrionale della Penisola¹. Allo stesso tempo, si è imposta negli studi una rilettura del classico tema della signoria cittadina, tesa a valorizzare i processi di osmosi fra regimi comunali e regimi monocratici e a porre al centro dell'indagine non tanto la natura dei regimi, quanto le varie e complesse dinamiche politico-istituzionali della vita cittadina². In tale rinnovato contesto, lo statuto di età signorile non appare più soltanto come una fonte dello *ius proprium* attraverso cui misurare il peso dell'*arbitrium* del "tiranno" e valutare il grado autoritativo del suo regime, bensì costituisce pure uno specchio, a volte fedele ma altre volte deformato, dei sistemi di potere e delle modificazioni istituzionali intervenute nel corso del tempo. Infatti, se è vero, come scrive Mario Ascheri, che «di regola il comune insignorito riforma gli statuti tradizionali»³, e se è senza dubbio vera pure la sua affermazione complementare, cioè che dopo un'esperienza signorile il susseguente regime si affretta a promulgare una nuova redazione statutaria, risulta allora che lo statuto, alla fine del medioevo, sa plasmarci in modo duttile: nelle sue molteplici valenze (giuridica *in primis*, ma soprattutto politica e simbolica) esso registra il portato degli eventi storici, fissandoli in modo efficace, poiché li trascrive in termini costituzionali.

Il testo che segue si prefigge di indagare il nesso fra statuti urbani e regimi signorili in un'area, quella centro-meridionale della Marca di Ancona, ove le signorie non travalicarono quasi mai la dimensione cittadina e il nesso con l'e-

¹ Mi limito a ricordare i contributi di un convegno specificamente dedicato al tema: *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003; a livello teorico, M. Meccarelli, *Arbitrium: un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.

² Per una sintesi, A. Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV)*, Milano 2010.

³ M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994, p. 290.

sperienza comunale restò particolarmente stretto⁴. Pertanto, nel continuo susseguirsi di regimi signorili e repubblicani, che si produsse spesso in modo rapido e tumultuoso, allo statuto si demandò il ruolo di riconfigurare i rapporti di potere e, al tempo stesso, di sedimentare la memoria, non di rado traumatica, degli eventi. Fra Tre e Quattrocento, quando ormai il valore politico dello statuto sopravanza nettamente quello giuridico, non si trattava più soltanto di fare un “uso” politico del testo normativo, come ha magistralmente insegnato Mario Sbriccoli per l’età comunale⁵, bensì di restituirne una “traduzione”, più o meno letterale, degli assetti del potere contingenti o anche dell’intera vicenda politica cittadina. Su questo punto, le redazioni normative delle città marchigiane sono particolarmente eloquenti e i casi che passeremo a esaminare credo possano dimostrarlo ampiamente.

La memoria mimetizzata

Nella prima metà del Trecento, l’affermazione dei regimi signorili nelle città della Marca di Ancona presenta tratti largamente informali: il trapasso fra esperienze di governo comunale e potere monocratico si produce con una certa frequenza e in modo piuttosto fluido⁶. I legati papali e i rettori provinciali dello Stato papale, inviati da Avignone, tentano con ogni mezzo ma invano di arginare la «insatiabilis tyrampnice dominandi libido» dei signori, molto spesso ostili al potere papale: condanne pecuniarie, sanzioni spirituali e azioni armate non riescono per nulla a frenare l’imporsi dei poteri personali in molte città⁷. La produzione normativa dei comuni marchigiani, nel periodo che precede la metà del XIV secolo, è troppo scarsa per lasciar intravedere sviluppi comuni; tuttavia, almeno in un paio di casi, si può tentare di cogliere un nesso fra regimi signorili e legislazione statutaria. Un nesso latente, beninteso, allo stesso modo in cui, per dirla con le parole di Bartolo da Sassoferrato⁸, «velate et tacite» erano quasi tutte le “tirannidi” nelle città marchigiane fino alla metà del secolo. In nessun caso, dunque, i nomi dei signori campeggiano nella normativa cittadina quali detentori di poteri arbitrari o, tantomeno, a differenza di quanto generalmente accade

⁴ Per una rassegna bibliografica sugli statuti comunali marchigiani, D. Cecchi, *Gli statuti dei comuni delle Marche*, in *Istituzioni e statuti comunali nella Marca d’Ancona. Dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV)*, I. *Il quadro generale*, a cura di V. Villani, Ancona 2005, pp. 11-40; sugli studi, cfr. *Bibliografia statutaria italiana, 1895-1995*, Roma 1998, pp. 97-100.

⁵ M. Sbriccoli, *L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale*, Milano 1969; cfr. *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Macerata 2007.

⁶ Sul quadro istituzionale, J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d’Italia*, dir. G. Galasso, VII.2, pp. 323-606.

⁷ Sulla proliferazione dei poteri signorili nella prima metà del Trecento, F. Pirani, *Tiranni e città nello Stato della Chiesa. «Informatio super statu provincie Marchie Anconitane» (1341)*, Fermo 2012 (l’espressione citata fu impiegata nel 1318 dal rettore della Marca Amelio di Lautrec; citazione a p. 13).

⁸ D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, con l’edizione critica dei trattati «De guelphis et gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno», Firenze 1983, pp. 54-60.

nelle città signorili dell'Italia padana, essi rivendicano apertamente la *potestas condendi statuta*⁹. Le redazioni normative superstiti tramandano a stento il ricordo dei signori, cionondimeno affiorano in esse alcune spie che consentono di leggere in tralice il volto istituzionale del potere signorile.

A Osimo, una serie di redazioni statutarie piuttosto ravvicinate, seppur in parte lacunose¹⁰, riflette la parabola del breve ma traumatico regime dei fratelli Andrea e Lippaccio Guzzolini. Se gli statuti del 1308 disegnano il profilo istituzionale di un comune nella sua matura fase popolare, contraddistinta dall'egemonia delle Arti, dopo il 1320, in seguito alla presa del potere in armi dei Guzzolini la situazione muta sensibilmente¹¹. I frammenti statutari degli anni 1323 e 1325, redatti durante la dominazione signorile, non mirano ad una revisione normativa, ma si configurano come *ordinamenta* che disciplinano specifici aspetti (in particolare, quelli del 1325 riguardano la *gabella*). Tuttavia, attraverso le norme supersiti traspare uno svuotamento del peso politico dei consigli e la sostituzione delle magistrature popolari con un ristretto manipolo di fedeli ai signori. I Guzzolini non rivestono alcuna carica ufficiale nell'ordinamento comunale e nel 1323 l'*arbitrium* di «ordinare et facere statuta» spetta formalmente ai priori¹²: dunque l'esercizio del loro potere può essere definito, nella tassonomia proposta da Bartolo da Sassoferrato, come una «tirannide» «propter defectum tituli». Il breve statuto del 1325 fu approvato dal consiglio generale e speciale dei Cinquecento del popolo e dai priori del popolo nel palazzo comunale, alla presenza di Lippaccio Guzzolini e di pochi altri personaggi, riconducibili probabilmente al suo *entourage*¹³. È questa l'unica esplicita presenza dei Guzzolini nella normativa osimana: una presenza labile, ma che di lì a poco, dopo l'abbattimento del regime nel 1340, sarebbe risultata assai ingombrante, tanto che il nome di Lippaccio fu raschiato dalla pergamena del codice per cancellarne in perpetuo il ricordo. Nel 1342 la città, ritornata all'obbedienza papale e ricostituito l'assetto popolare, procedette ad una revisione degli statuti, assumendo come modello la redazione del 1308, ma con rilevanti divergenze politiche: si delineava un nuovo regime popolare, ove i priori del popolo non erano più, come in passato, espressione diretta dell'egemonia delle Arti, ma concentravano ora nelle loro mani un potere di tipo oligarchico. Per rimarcare

⁹ Sugli aspetti teorici, C. Storti Storchi, *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1991, p. 319-343 (ora in C. Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 115-138); per un raffronto sulla distanza fra la normativa delle città marchigiane rispetto a quella delle città signorili di area padana, G. M. Varanini, S.A. Bianchi, *Statuti comunali e signoria cittadina. Verona e gli Scaligeri*, in *Gli statuti di Verona del 1327*, a cura di S.A. Bianchi, Roma 1992, p. 5-62.

¹⁰ *Il codice osimano degli Statuti del secolo XIV*, a cura di D. Cecchi, Osimo (Ancona) 1991.

¹¹ Sul rapporto fra produzione statutaria, regimi e autorità papale, A. Gallina, *Le istituzioni di Osimo negli statuti del secolo XIV*, Osimo 1997; cfr. anche i saggi contenuti in *Il codice degli statuti osimani del secolo XIV*, Atti del convegno, Osimo, 28-29 settembre 1991, a cura di D. Cecchi, Osimo (Ancona) 1991; per gli eventi, G. Cecconi, *I due fratelli Lippaccio ed Andrea Guzzolini da Osimo*, Osimo (Ancona) 1873.

¹² *Il codice osimano cit.*, *Statuto 14 gennaio 1323*, CCXLVII.

¹³ *Il codice osimano cit.*, *Statuto 22 marzo 1325*, p. 843 (approvazione e pubblicazione del testo).

il cambiamento di regime, si vietò inoltre di conferire uffici a chi aveva rivestito cariche pubbliche durante la tirannide di Lippaccio¹⁴, Infine, lo statuto assumeva caratteri marcatamente antimagnatizi: i Guzzolini, insieme ad altre quattro famiglie indicate come *nobiles*, erano annoverati fra i nemici della pace cittadina e non era loro consentito di entrare nel palazzo dei priori del popolo o in quello del podestà¹⁵. La parabola signorile poteva dirsi conclusa e il trauma conseguente veniva in questo modo riassorbito nella normativa cittadina.

Quasi lo stesso *cliché* si osserva, in totale consonanza cronologica, a Cingoli. Un breve testo normativo, che risale al 1307, si qualifica in modo originale come statuto del popolo, approvato da una balia di venti uomini *de populo*, su incarico del consiglio generale del comune: il dettato del testo ha forti tratti antimagnatizi, resi più aspri dal fatto che, in quegli anni, la *terra* era attraversata da lotte di fazione, capitanate da due famiglie, i Cima e i Mainetti¹⁶. Nel 1325 fu prodotta una compiuta redazione statutaria, approvata dal Consiglio di Credenza e dai priori del popolo: se si scorre il breve elenco dei testimoni presenti all'atto di approvazione dello statuto, avvenuto il 23 luglio, si può leggere per primo il nome di Pagnone Cima, non ancora signore della città, ma in odore di esserlo, grazie alla sua lunga militanza nelle file del partito papale¹⁷. Dunque, a Cingoli come a Osimo l'egemonia dei "tiranni" si mimetizza nell'elenco di coloro che presenziarono alla promulgazione di una nuova raccolta di leggi cittadine, senza però farsi dichiaratamente palese, non avendone del resto la benché minima forza autoritativa per poterlo fare.

Verso la metà del Trecento, si assiste ad una svolta: nelle Marche si produce quel fenomeno di più vasta portata che Andrea Zorzi ha indicato con l'espressione "mutazione signorile", per indicare «l'allentarsi del rapporto tra signore e comunità cittadina e della capacità del primo di interpretarne interessi e aspirazioni»¹⁸. Questa svolta portò alla creazione di nuovi sistemi di governo, organizzati attorno ad organi ristretti, dipendenti dal signore, e determinò uno svuotamento del ruolo politico dei consigli comunali ed anche l'abolizione di alcuni uffici. In quelle città delle Marche centro-meridionali, ove le famiglie signorili erano riuscite a rendere dinastico il loro potere (i Chiavelli a Fabriano, i da Varano a Camerino, gli Smeducci a San Severino, i Cima a Cingoli, gli Ottoni a Matelica), si osserva non soltanto un radicamento dei regi-

¹⁴ *Il codice osimano* cit., *Statuto 14 aprile 1342*, I, XLI: *Qualiter fiat electio potestatis civitatis Auximi* (di Lippaccio si precisa pure che «tenuit dictam civitatem Auximi contra Sanctam Romanam Ecclesiam et rechores ipsius Marcha Anconitana»).

¹⁵ *Il codice osimano* cit., *Frammento di Statuto 29 ottobre 1340*, rubriche 2-3.

¹⁶ L. Colini Baldeschi, *Statuti del comune di Cingoli. Secoli XIV, XV, XVI*, Cingoli (Macerata) 1904; cfr. P. Cartechini, *Aspetti della legislazione statutaria cingolana nei secoli XIV-XVI*, in «Studi maceratesi», 19 (1986), pp. 361-424; per un profilo storico-istituzionale, S. Bernardi, *Nobiltà feudale ed istituzionale nel comitato di Osimo fra XIII e XV secolo: esempi nel ceto dirigente del Comune di Cingoli*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (1993), pp. 160-176.

¹⁷ Cfr. P.L. Falaschi, *Cima Pagnone*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 25, Roma 1981, pp. 529-531.

¹⁸ Zorzi, *Le signorie cittadine* cit., p. 108.

mi nelle istituzioni cittadine, ma anche una trascrizione, sul piano formale, dell'autorità signorile. Purtroppo non si sono conservate raccolte statutarie per questo periodo, catalizzato dalla figura del cardinale Albornoz e dalla prima grande codificazione normativa dello Stato papale¹⁹; sul piano della normativa cittadina, possiamo cogliere soltanto in minima parte la portata della trasformazione. Un unico caso, ben documentato ed assai eloquente, getta una luce su questo aspetto: si tratta di un frammento statutario, risalente con ogni probabilità al 1358, riguardante Matelica²⁰. Una rubrica fissa in modo univoco l'autorità dei signori, gli Ottoni: si tratta, in realtà, di una riforma comunale, accolta poi in un testo normativo, nella quale si prescrive espressamente che la carica di gonfaloniere del comune, la più alta magistratura cittadina accanto a quella dei priori, dovesse spettare di diritto ai discendenti maschi di Borgaruccio Ottoni²¹. Dunque, la signoria degli Ottoni si svolge ancora in un quadro istituzionale di matrice comunale e si realizza nel detenere stabilmente una magistratura verticistica. Bartolo da Sassoferrato non avrebbe esitato a definire quella degli Ottoni una tirannide esercitata *propter titulum*, cioè basata sull'acquisizione (in questo caso, su un vero e proprio monopolio) di una carica, rispettando apparentemente le regole costituzionali. In questo caso, dunque, il signore, pur assumendo nel testo statutario un ruolo molto più evidente rispetto agli altri casi sopra analizzati, si mimetizza ancora nelle istituzioni del comune. Borgaruccio, in realtà, era stato ucciso poco tempo prima, nel 1340, in un tumulto popolare rivolto contro di lui: nel testo della norma, tuttavia, è definito *bone memorie nobilis vir*²². Fu pertanto sottratto alla furia della *damnatio memoriae* dopo che i suoi nipoti riuscirono a rifondare i poteri signorili nella cittadina appenninica e svolse dunque nella memoria locale, sanzionata dal diritto, il ruolo di fondatore della plurisecolare signoria della famiglia Ottoni, che si protrasse fin oltre la metà del Cinquecento.

La memoria damnata

Nel tardo Trecento, la “mutazione signorile” mostra però un'altra faccia della medaglia. Un trapasso fluido fra regimi comunali e signorili, così come avvenuto fino alla metà del secolo, appare ormai precluso e ogni rivolgimento

¹⁹ Fondamentale, a tale proposito, sia per la produzione normativa di Albornoz, che per i rapporti con i regimi signorili, P. Colliva, *Il cardinale Albornoz e le «Constitutiones Aegidianae» (1353-1357)*, Bologna 1975; per una riconsiderazione del rapporto fra legislazione dello Stato della Chiesa e legislazione urbana, S. Carocci, *Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, in *Signori, regimi signorili cit.*, pp. 245-269 (ora in S. Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma 2010, pp. 161-191).

²⁰ G. Luzzatto, *Gli statuti del comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli statuti di Matelica del sec. XIV (1358?)*, a cura di G. Luzzatto, Ancona 1909.

²¹ *Ibidem*, p. 279.

²² Luzzatto, *Gli statuti cit.*, p. 279. Su Borgaruccio e sugli svolgimenti del regime signorile a Matelica, L. Barbini, *La signoria degli Ottoni*, Matelica (Macerata) 1988, pp. 36-48.

nei sistemi di governo comporta ormai un trauma. Gli statuti registrano fedelmente questo cambiamento, poiché la prima cosa che un regime repubblicano si affretta a fare, dopo la sua ricostituzione all'indomani di una rivolta contro il signore, è quella di promulgare una nuova redazione normativa. Nelle Marche tale situazione è documentata in modo evidente, direi quasi parossistico, per il caso di Fermo e per quello di Ascoli, che possono essere considerati perfettamente paralleli, oltre che coincidenti sul piano cronologico.

Gli statuti (deperditi) di Fermo del 1383²³ e gli statuti del Comune e del Popolo di Ascoli del 1377²⁴, nel fissare un nuovo ordine costituzionale dopo l'abbattimento dei regimi signorili, ostentano un forte orgoglio repubblicano e condannano senza appello ogni potere monocratico. A Fermo, all'indomani della cattura e dell'uccisione del tiranno, Rinaldo di Monteverde²⁵, nel 1380 si procedette ad un'organica riforma ordinamentale, sancita dalla promulgazione di un nuovo *corpus* statutario. Nell'aprile 1382 furono eletti dal Consiglio generale sei *statutarii*, uno per contrada, dotati dell'autorità «ordinandi et qualificandi in totum vel in partem» la materia normativa comunale fino ad allora sedimentata²⁶. Il lavoro degli *statutarii* prese l'avvio nel gennaio 1383 e il prodotto della loro attività di revisione venne presentato due mesi dopo al Consiglio generale. Il testo normativo fissò, sotto il profilo ordinamentale, un assetto di chiara matrice popolare: le magistrature più importanti erano quelle del gonfaloniere di giustizia e dei priori, mentre il potere si concentrava nelle mani delle famiglie più opulente («de maiore appretio»), le quali sedevano nel Consiglio di Cernita, vero e proprio organo di governo della città. Una cesura tanto netta con il recente passato non poteva che esprimersi attraverso una *damnatio memoriae* verso Rinaldo da Monteverde, il cui nome risuona in molte norme dello statuto.

Le rubriche che fanno riferimento al tiranno sono tutte connotate da un'aspra condanna del regime personale e da una forte carica rituale connessa a tale condanna. Si trattava intanto di scongiurare il pericolo di restaurazione di un regime autoritario da parte dei suoi fautori: a tale proposito, una norma prescrive che nessun ufficiale del comune debba essere reclutato fra coloro che erano stati al servizio del tiranno, definito con biasimo iperbolico come «secondo Nerone»²⁷.

²³ Il testo dello statuto del 1383 si può ricostruire attraverso le successive edizioni a stampa: *Statuta Firmanorum*, Venetiis, in *calographia ... Nicholai de Brentis et Alexandri de Bandonis*, 1507 e *Statuta Firmanorum*, Firmi, apud Sertorium de Montibus, 1589; per una descrizione del codice, cfr. *Catalogo della raccolta di statuti (...) dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, a cura di C. Chelazzi, III, Firenze 1955, pp. 45-48.

²⁴ *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno 1377*, a cura di L. Zdekauer, P. Sella, Roma 1910; cfr. anche la più recente edizione critica, in numero limitato di copie: *Statuti di Ascoli Piceno*, a cura di G. Breschi, U. Vignuzzi, Ascoli Piceno 1999-2004.

²⁵ Cfr. F. Pirani, *Monteverde, Rinaldo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 76, Roma 2012, pp. 177-179; F. Pirani, «Crudelissimo Nerone»: la memoria damnata di Rinaldo da Monteverde, signore di Fermo (†1380), in «*Studia picena*», 76 (2011), pp. 83-110.

²⁶ Per un'analisi delle riforme costituzionali seguite alla caduta del regime signorile di Rinaldo da Monteverde, cfr. L. Tomei, *Il comune a Fermo dalle prime origini fino al Quattrocento*, in *Istituzioni e statuti comunali* cit., II.2, *Le realtà territoriali*, a cura di V. Villani, Ancona 2007, pp. 341-412, spt. pp. 451-460.

²⁷ *Statuta Firmanorum* cit., II, 6: *De electione potestatis et capitanei*.

Un'altra rubrica nomina espressamente i forestieri fedeli all'antico tiranno, ai quali si sarebbe dovuto rifiutare per sempre ogni ufficio a Fermo; l'elenco puntuale dei nominativi, associato all'esaltazione della libertà, assolve ad una funzione propagandistica, come soltanto un testo normativo poteva garantire²⁸.

Rinaldo da Monteverde è definito nel testo statutario con l'epiteto sprezzante di «*saevisimus tyrannus*»²⁹, mentre una rubrica, che si preoccupa di cassare il diritto di usucapione esercitato durante gli anni della sua tirannide, palesa con esattezza la durata del regime di Rinaldo, alla quale deve applicarsi il contenuto della norma³⁰. L'indicazione cronologica appare interessante non tanto perché funzionale agli aspetti applicativi della norma, ma poiché consegna anche ad un testo normativo la memoria storica di un periodo considerato esiziale per la storia della città, in opposizione al quale trova la sua stessa ragion d'essere la promulgazione dello statuto. Questo elemento ideologico trova espressione in due interessanti norme sulle feste civiche, che prescrivono di celebrare come giornate festive sia il giorno della cacciata dalla città di Rinaldo, che quello della sua pubblica esecuzione. D'ora in poi il 2 giugno sarebbe stato festeggiato, nel segno della condanna, «*in memoriam exterminationis saevissimi tyranni domini Raynaldi de Monte Viridi, memoriae maledictae*»³¹. La festa prescritta per ricordare la cattura del tiranno, invece, si salda con il culto civico di san Bartolomeo, santo annoverato fra i protettori della città nel proemio dello statuto, nonché eponimo di una delle sei contrade urbane. La norma sulla festa esprime la volontà di non consegnare all'oblio il giorno in cui il popolo fermano fu liberato dalla «*tyrannica rabies*», prescrivendo che ogni anno i priori del popolo e il gonfaloniere di giustizia organizzino adeguati festeggiamenti³². Lo statuto può dunque accogliere nelle sue pieghe il portato della storia cittadina e sa farsi regolatore della memoria pubblica ufficiale.

Il giorno della pubblica esecuzione di Rinaldo, del resto, aveva avuto una precisa sanzione giuridica e il richiamo a quell'evento, nel corpo statutario, non è certo casuale. Il cronista quattrocentesco Antonio di Nicolò attesta che, nella stessa piazza di San Martino ove il signore era stato decapitato, furono scolpite in pietra ed esposte le teste di Rinaldo e dei suoi figli; dalla bocca di Rinaldo, a mo' di cartiglio, uscivano alcuni versi che recitavano: «*Tiranno fui pessimo et crudele*» e «*Sol per mal far, di me e di Luchina/ cari miei figli, pateste disciplina*»³³. Ci troviamo ora di fronte alla messa in atto di una *damnatio memoriae* composita e sofisticata. Da un lato, infatti, essa si riconnette con la pratica della

²⁸ *Ibidem*, II, 8: *De officialium forensium*.

²⁹ *Ibidem*, II, 81: *De electione et officio bariselli*.

³⁰ *Ibidem*, III, 36: *De praescriptionibus* (il periodo è così indicato: «*a die tertia septembris anni Domini MCCCLXXVI usque ad diem vigesimaquintam inclusive mensis augusti anni Domini MCCCLXXIX*»).

³¹ *Ibidem*, III, 5: *De feriis*.

³² *Statuta Firmanorum*, I, 6: *De festo Beati Bartholomei*.

³³ Antonio di Nicolò, *Cronaca della città di Fermo*, a cura di G. De Minicis, Fermo 2008, p. 21 (il secondo testo è da leggersi come un macabro monito rivolto dal tiranno a sua moglie, Luchina e ai suoi figli, che per effetto delle sue colpe dovettero patire rispettivamente l'esilio e la morte).

“pittura infamante”, dotata di una precisa sanzione giuridica e sovente prescritta a chiare lettere negli statuti cittadini³⁴; dall’altro, la produzione di immagini e di scritte diffamatorie esprime un gusto ludico-spettacolare³⁵, che ben si addice con la ritualizzazione dell’esecuzione capitale di Rinaldo. Dunque, nel caso fermano, la secca condanna del regime signorile appena trascorso si salda con l’elaborazione di una memoria civica, che trova precisa sanzione nel diritto e, in particolare, nel dispositivo dello statuto.

Il caso di Ascoli appare ancora più eclatante. Anche qui gli statuti del Comune e del Popolo, promulgati nel 1377, segnano una svolta profonda sul piano degli assetti politici e istituzionali della città e ostentano una condanna dei regimi signorili che non potrebbe essere più netta. Una rubrica asserisce che la redazione normativa fu compiuta in un batter d’occhi, il 15 marzo, «quella sera over nocte in la quale fo facta la novità in ne la ciptà d’Asculi contra lu signore»³⁶. Il regime signorile di Giovanni di Venimbene e Galeotto Malatesta, definiti in una norma «crudelissimi tiranni»³⁷, si era reso infatti intollerabile, tanto che il consiglio cittadino aveva deliberato di tornare al più presto al *popolare stato*, ordinando di mettere insieme a tempo di record una nuova raccolta delle leggi cittadine. L’insofferenza verso «lu perverso et iniquo stato jà de li tirandi et de li crudeli che signoreggiavano la ciptà»³⁸, secondo quanto si vuol sostenere, era culminata in aperta rivolta verso i signori. Dunque «il consiglio over parlamento over congregatione de gente et de li boni homini de la ciptà d’Asculi»³⁹, una volta ripristinato l’ordinamento comunale, si era affrettato a riformare nuovi statuti «veri et adprobatì», dal momento che quelli vecchi erano andati «perduti et squartati et etiam per lo stato tirannico de li Malateste»⁴⁰.

In realtà, come ha dimostrato con ampiezza di argomentazioni Gherardo Ortalli⁴¹, la storia della fatidica notte convulsa altro non è se non un abile artificio retorico, poiché la fine del dominio del Malatesta risaliva al 1355 e quello di Giovanni di Venimbene addirittura al 1321. Un tumulto recente, è pur vero, c’era stato, ma non contro la tirannide signorile, bensì contro la ben peggiore «gallicana tirannis» (secondo le parole propagandistiche di Coluccio Salutati), del papato avignonese. Nel marzo 1376 Ascoli fu posta sotto assedio dalle trup-

³⁴ Cfr. G. Ortalli, “... pingatur in palatio...”. *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma 1979.

³⁵ Cfr. M.M. Donato, “Cose morali, e anche appartenenti secondo e’ luoghi”: per lo studio della pittura politica nel tardo Medioevo toscano, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 491-517.

³⁶ *Statuti di Ascoli Piceno* cit., *Statuti del Popolo*, V, 21; cfr. L. Zdekauer, P. Sella, *Prefazione a Statuti di Ascoli Piceno*, pp. XI-XV; A. De Santis, *Ascoli nel Trecento*, II. 1350-1400, Ascoli Piceno 1988, pp. 278-286.

³⁷ *Statuti di Ascoli Piceno* cit., *Statuti del Comune*, II, 76.

³⁸ *Statuti di Ascoli Piceno* cit., *Statuti del Popolo*, I, 96.

³⁹ *Ibidem*, V, 21.

⁴⁰ *Ibidem*, V, 19.

⁴¹ G. Ortalli, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città: l’esempio di Ascoli nel secolo XIV*. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del «Premio internazionale Ascoli Piceno», Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, a cura di E. Menestò, Spoleto (Perugia) 1999, pp. 11-35.

pe della lega delle città (Firenze, Perugia, Bologna *in primis*) che avevano aderito alla cosiddetta guerra degli Otto Santi e che guidavano la rivolta contro papa Gregorio XI⁴². Quasi tutti i centri della Marca erano già passati dalla parte della lega e gli Otto della Guerra, cioè la magistratura fiorentina preposta a coordinare la rivolta, avevano assoldato Rinaldo da Monteverde per indurre Ascoli a passare nelle fila dei rivoltosi. Cosa che gli riuscì, dopo nove mesi di assedio e dopo la fuga del governatore della città, Gomez Alborno. Lo statuto registra fedelmente tale passaggio: nel proemio, infatti, si proclama che il testo fu redatto «ad honore, triumpho et exaltatione de la felice legha della italyca libertà, et de tucti l'altri colligati et maxime de li magnifici comuni de la ciptà di Fiorenze et de Perusia»⁴³. La struttura bipartita del codice ascolano in *Statuti del comune e Statuto del popolo* (un *hapax* per l'area marchigiana), induce a supporre l'assunzione di un modello normativo fiorentino: tale ipotesi può essere suffragata dal fitto scambio di ufficiali, fra Firenze ed Ascoli, subito dopo il passaggio della città picena alla causa della lega⁴⁴.

Le cose si complicano però se leggiamo integralmente il proemio degli statuti del 1377. In esso s'invocano anche lo «honore et reverentia de la sacrosanta Romana Ecclesia», così come la «conservazione de la perpetua libertà et de lu stato ecclesiastico et de lu popolare stato»⁴⁵. È chiaro, dunque che, una volta trascorsa la bufera della guerra degli Otto Santi, la città era ritornata all'obbedienza papale e il testo normativo non poteva che registrava puntualmente tale passaggio. Dunque, nel caso del codice normativo ascolano, non si trattava più soltanto di condannare uno o più tiranni, come avviene nel più limpido caso fermano, ma di sedimentare un complesso groviglio di vicende storiche, che ai nostri occhi appaiono contraddittorie, ma che tali non dovevano sembrare ai redattori trecenteschi. Si trattava allora di mettere in atto una strategia deliberata, non frutto d'ingenuità: secondo le intenzioni degli *statutarii*, «mescolare signorie vecchie e nuove, regimi di popolo, libertà e dipendenze, finendo con l'appiattare oltre mezzo secolo di vita di lotte di comune nella congiuntura di una notte di tumulti» rispondeva ad una precisa volontà «dettata da una stratificazione di contingenze politiche»⁴⁶. La temperie dei regimi cittadini riflessi nello statuto, sotto la comune condanna dei regimi tirannici, si rivelava dunque, per concludere con Ortalli, «un pedaggio, tutto sommato modesto, pagato per garantirsi la vigenza dello statuto, il quale era comunque passato per tutte quelle vicende»⁴⁷. Lo statuto si dimostra dunque ancora una volta un duttile stru-

⁴² Cfr. A. Gherardi, *La guerra dei Fiorentini con papa Gregorio XI detta la guerra degli Otto santi*, in «Archivio storico italiano», t. 47 (1867), pp. 208-232; t. 48 (1867), pp. 229-257; t. 51 (1868), pp. 260-296.

⁴³ *Statuti di Ascoli Piceno* cit., p. 3.

⁴⁴ Nell'anno della promulgazione degli statuti, il 1377, si nota una perfetta simmetria: il fiorentino Cipriano dei Tornaquinci era podestà di Ascoli, mentre a Firenze ricopriva la carica di Capitano del popolo (fra il dicembre 1376 e il giugno 1377) l'ascolano Roberto Mario «de Camporinis».

⁴⁵ *Statuti di Ascoli Piceno* cit., p. 3.

⁴⁶ Ortalli, *Lo statuto* cit., pp. 18-19.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 19.

mento capace di dipanare, nella sua qualità di fonte autoritativa, i nodi della storia politica cittadina e di indicare, nella condanna e nel superamento dei regimi monocratici, un nuovo ordine oligarchico destinato a fissarsi per i secoli a venire.

La memoria rimossa

Se ora ci spostiamo nella fascia appenninica umbro-marchigiana, troviamo nuovamente due città, Fabriano e Camerino, che mostrano svolgimenti istituzionali perfettamente paralleli fra loro, ma diametralmente opposti a quelli appena considerati. Mentre a Fermo e ad Ascoli un signore non riuscì mai a radicarsi, nei due centri appenninici si dispiega il modello canonico della dinastizzazione signorile. Verso la metà del Trecento, i Chiavelli s'imposero stabilmente a Fabriano, così come i da Varano a Camerino: i primi soprattutto grazie alla ricchezza derivante dalle attività imprenditoriali, i secondi in virtù del servizio militare svolto per il papa⁴⁸. Alla fine del Trecento le famiglie signorili ricevettero la legittimazione del loro potere, da parte del papa, attraverso il conferimento del vicariato *in temporalibus*⁴⁹. Simili gli sviluppi, ma diverso l'epilogo: i da Varano e i Chiavelli, rispettivamente nel 1434 e nel 1435, caddero vittima di eccidi, perpetrati dai cittadini ai danni dei principali membri delle due famiglie; tali episodi cruenti determinarono però la fine soltanto della signoria fabrianese, mentre i da Varano riuscirono ben presto a riconquistare il potere a Camerino e a mantenerlo, con alterne vicende, per oltre un secolo ancora. Entro tale svolgimento si colloca la produzione statutaria delle due città, che denota rapporti del tutto peculiari, ma non sempre lineari, fra autorità cittadina, istituzioni e comunità locale.

Lo statuto di Fabriano promulgato da Tommaso Chiavelli nel 1415⁵⁰ può essere facilmente ricondotto nell'alveo della normativa di emanazione signorile, assai diffusa nell'Italia padana, ma con pochi riscontri per l'Italia mediana e, in particolare, per lo Stato della Chiesa⁵¹. Nel proemio si legge che il testo fu redat-

⁴⁸ Sulla signoria dei Chiavelli, cfr. *Il Trecento a Fabriano. Ambiente, società, istituzioni*, a cura di G. Castagnari, Fabriano (Ancona) 2002; sui da Varano, *Camerino e il suo territorio fino al tramonto della Signoria*, in «Studi maceratesi», 18 (1987); M.T. Guerra Medici, *Famiglia e potere in una signoria dell'Italia centrale: i Varano di Camerino*, Camerino (Macerata) 2002; *I Da Varano e le arti*. Atti del convegno internazionale, Camerino, 4-6 ottobre 2001, Ripatransone (Ascoli Piceno) 2003.

⁴⁹ Sulla concessione del vicariato *in temporalibus* alle dinastie marchigiane, nel secondo Trecento, P.L. Falaschi, *Intorno al vicariato apostolico «in temporalibus»*, in *Istituzioni e società nelle Marche (secc. XIV-XV)*, Atti del Convegno, Ancona-Camerino, 1-3 ottobre 1998, Ancona 2000, pp. 157-197 (con ricche notazioni sulle forme di legittimazione dei da Varano).

⁵⁰ *Lo statuto comunale di Fabriano (1415)*, a cura di G. Avarucci, U. Paoli, Fabriano (Ancona) 1999.

⁵¹ Per un'analisi dello statuto, I. Quagliarini, *I primi statuti ed ordinamenti comunali*, in *La città della carta. Ambiente, società, cultura nella storia di Fabriano*, a cura di G. Castagnari, Fabriano (Ancona) 1982, pp. 265-305, specialmente pp. 280-290; *Introduzione a Lo statuto comunale di Fabriano* cit., pp. VIII-CIV. Sulla figura di Tomaso Chiavelli, cfr. P.L. Falaschi, *Chiavelli, Tommaso (Tommaso, Tomaso)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 24, Roma 1980, pp. 642 sgg.

to non solo «ad honorem, magnificentiam et exaltationem atque conservationem felicis status magnifici domini Thome de Chiavellis», il quale era succeduto tre anni prima a suo zio nel governo della città quale vicario *in temporalibus*, ma anche «ad pacificum et tranquillum statum comunis et hominum dicte terre Fabriani»⁵². La retorica del potere signorile, che esalta il governante, e quella tipicamente comunale, inneggiante al bene comune, vengono così ad affiancarsi e ad integrarsi, obliterando ogni contraddizione. Il signore, si legge appena oltre nel proemio, ordina la redazione dello statuto senza però porsi come unica incontestabile fonte autoritativa, bensì riaffermando le antiche consuetudini comunali e legittimandosi attraverso di esse: si afferma infatti a chiare lettere che «haec statuta et ordinamenta [...] sumpta de veteribus statutis et ordinamentis comunis dicte terre» furono semplicemente rinnovati («noviter scripta et in publica forma redacta») per volontà del signore⁵³. Questi intende mostrarsi come erede naturale della tradizione comunale, richiamandone l'autorità e la memoria in apertura della raccolta legislativa. Di più, il signore vuole elidere, a livello formale, qualsiasi frattura fra la propria potestà e la vicenda comunale: nella norma che regola l'elezione e l'assunzione in carica del podestà si prescrive che l'ufficiale, appena entrato in città, dovesse giurare fedeltà dinanzi al magnifico signore oppure dinanzi ad un cancelliere del comune, in rappresentanza dell'organismo civico⁵⁴. Quanto alle modalità di elezione del podestà, sempre definite in modo minuzioso negli statuti comunali, non se ne fa cenno nella rubrica: il podestà, infatti, altri non è se non un vicario del signore («potestas seu vicarius») e a questi tacitamente spetta la designazione.

Lo statuto fu ordinato da Tommaso Chiavelli: il dispositivo del proemio non potrebbe essere più esplicito, poiché impiega i termini di *mandatum*, *voluntas*, *commissio*. Ma nella forma e, per buona parte, nei contenuti esso non differisce da uno statuto comunale. L'amministrazione della giustizia, infatti, ruota formalmente attorno alle competenze istituzionali del podestà e dei suoi giudici, gli unici competenti a emettere sentenze, mentre non si fa cenno al sistema delle suppliche⁵⁵. È pur vero che, nella raccolta normativa, le magistrature che fino ad allora avevano regolato la vita del comune ricevono una labile definizione e il ruolo politico delle Arti viene compresso; tuttavia l'architettura delle magistrature comunali non appare formalmente intaccata. Lo statuto diviene dunque uno strumento che il signore impiega consapevolmente per legittimare la propria autorità attraverso il ricorso a una fonte giuridica fondante la vita civile della comunità governata. Ma al tempo stesso lo statuto, seppure sappia flettersi per rivestire tale funzione strumentale, conserva in sé una carica più potente rispetto alla durata di un regime, destinato prima o poi a tramontare.

⁵² *Lo statuto comunale di Fabriano* cit., p. 32.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*, I, 1: *De officio, electione ac iuramento domini potestatis et suorum officialium*.

⁵⁵ Su tale sistema come perno dell'esercizio del potere signorile, cfr. M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in «Quaderni storici», 44 (2009), fasc. 131, pp. 411-442.

Così, nel 1435, all'indomani dell'eccidio dei Chiavelli, nel quale Tommaso cadde vittima dei congiurati, l'ex tiranno fu sottoposto a una repentina *damnatio memoriae*: il suo nome, che campeggiava nel proemio nella prima rubrica del testo, fu prontamente eraso dalla pergamena del codice⁵⁶.

Subito dopo, nell'estate dello stesso anno 1435, Fabriano, al pari di molti altri centri della Marca, fu posta sotto la dominazione di Francesco Sforza⁵⁷. Nell'immediato, l'autorità e la vigenza dello statuto restarono intatte: bastò, anche stavolta, per indicare il mutamento di regime, depennare, nella prima rubrica della raccolta, le parole «Thome de Chiavellis» e sostituirle con «illustris Francisci Sfortie»⁵⁸. Ma al regime popolare non fu sufficiente tamponare in questo modo la situazione e l'anno seguente volle imprimere un segno indelebile del cambiamento politico, attraverso la promulgazione di un nuovo *corpus* statutario. Questo va sotto il nome improprio di “statuto sforzesco”, soltanto per indicare che fu realizzato negli anni del regime del futuro duca di Milano e fu da lui approvato⁵⁹. Nel proemio del testo gli *statutari* esplicitano il loro disegno politico, affermando di ispirarsi alla «antiqua prudentia» e alla «constructio primeva» della *terra* di Fabriano⁶⁰, cancellando dunque la fase signorile incarnata dallo statuto “chiavellesco” e impiegando, in modo eloquente, la parola *res publica*, mai usata nel precedente statuto. Nel proemio, il nome di Francesco Sforza, che nel 1437 aveva approvato lo statuto, fu poi eraso a sua volta dal codice dopo il 1443, al termine della funesta ma breve dominazione sforzesca. La redazione statutaria, espressione e testimonianza matura degli assetti oligarchici del potere a Fabriano nel tardo medioevo, sopravvisse per i secoli a venire e alla fine del Settecento vi era ancora l'interesse a redigerne una copia.

A Camerino le cose procedono in modo simile, sebbene le fonti siano meno eloquenti. Alcune norme superstiti, ascrivibili agli anni 1406-1414, attribuiscono a Rodolfo III da Varano poteri straordinariamente ampi. Questi, insignito del titolo di *magnificus dominus*, avocava a sé, in forza del suo ruolo di «gubernator comunis et populi», il «plenum arbitrium» sulla «custodia civitatis»: conseguentemente, il podestà e il capitano del popolo dovevano accettare le sue decisioni e farsene esecutori⁶¹. Non sappiamo se queste norme appartenessero a un'organica raccolta statutaria, oppure se fossero disposizioni adottate per far fronte a una contingente situazione di pericolo. Quest'ultima ipotesi, del resto,

⁵⁶ *Lo statuto comunale di Fabriano* cit., p. 32: gli editori segnalano opportunamente nell'apparato critico che il nome di Tommaso fu «eraso probabilmente subito dopo l'eccidio della famiglia Chiavelli, avvenuto il 26 maggio 1435».

⁵⁷ Sulle vicende storiche, cfr. A. Gianandrea, *Della signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie e i documenti dell'archivio fabrianese*, Firenze 1888; M. Mariani, *Francesco Sforza e la città di Fabriano (1435-1443)*, Senigallia (Ancona) 1908.

⁵⁸ *Lo statuto comunale di Fabriano* cit., p. 33.

⁵⁹ M. Mariani, *Lo statuto fabrianese dell'anno 1436*, in «Atti e memoria della Deputazione di storia patria per le Marche», n.s., V (1908), pp. 39-74; cfr. Quagliarini, *I primi statuti* cit., pp. 290-305.

⁶⁰ Quagliarini, *I primi statuti* cit., pp. 298.

⁶¹ *Statuta comunis et populi civitatis Camerini (1424)*, a cura di F. Ciapparoni, Roma 1977: *Rubriche di Statuti risalenti al periodo di Rodolfo di Gentile di Berardo*, rubr. 48, p. 323.

può essere suffragata dalla dichiarazione di fedeltà a Ladislao d'Angiò Durazzo, re di Sicilia, affermata in un'altra norma, nonché dalla dichiarazione esplicita che «gebellini intellegantur omnes illi qui non fuerint de parte Rodulfi domini Gentilis de Varano, et qui fuerint declarati per ipsum Rodulfum domini Gentilis»⁶². Comunque sia, quelle norme, trådite attraverso la documentazione raccolta nel 1560 da Virginia della Rovere Borromeo per rivendicare le sue pretese dinastiche sul ducato di Camerino⁶³, erano avvertite e impiegate, oltre un secolo e mezzo dopo, come una palese prova documentaria del potere dei da Varano: la fonte normativa, dunque, perduta ormai da molto tempo la sua vigenza, conservava ancora intatta la sua carica politica.

Lo *Statuto del comune e del popolo* di Camerino redatto nel 1424, pervenuto acefalo di larga parte del primo libro, non fa alcun cenno al potere dei da Varano⁶⁴. Il testo normativo, realizzato all'indomani della morte di Rodolfo III, nel maggio di quell'anno, ha un'impronta nettamente comunale. Un'attestazione di poco successiva, risalente al 1429, conferma però che il governo della città era esercitato congiuntamente dai figli di Rodolfo III, espressamente «ex forma statutorum et ordinamentorum comunis civitatis Camerini»⁶⁵. Ciò può indurre a ritenere che il potere dei signori fosse disciplinato nella parte dello statuto andata perduta o addirittura a credere che la sezione del codice contenente le 77 rubriche del primo libro, ora mancanti, fosse stata successivamente mutilata proprio perché conteneva scomodi riferimenti al potere varanesco. Tali congetture non sono verificabili, ma la tradizione del testo sembra poterle avallare: la redazione normativa del 1424, infatti, è trådita attraverso una copia redatta nei primi anni del Cinquecento, all'indomani della reintegrazione al potere dei da Varano dopo la traumatica occupazione di Cesare Borgia⁶⁶. Quello statuto doveva essere dunque avvertito come un segno dell'autorità dei da Varano, ma al tempo stesso come un portato della storia cittadina. Con il passare del tempo la funzione politica e il valore simbolico dello statuto andò corroborandosi, sopravanzando la sua intrinseca natura giuridica. Anche in questo caso, dunque, lo statuto passò indenne attraverso una congerie di avvenimenti e di regimi politici, per diventare una testimonianza tangibile di una vicenda stratificata e complessa⁶⁷.

⁶² *Ibidem*, rubr. 50, p. 324.

⁶³ Le rubriche, trådite in un manoscritto dell'Archivio di Stato di Firenze, sono parte integrante della documentazione fatta raccogliere da Virginia della Rovere Borromeo con l'obiettivo di dimostrare i suoi diritti sul ducato di Camerino, poiché esso era appartenuto a sua madre Giulia da Varano, moglie di Guidobaldo della Rovere, duca di Urbino (*ibidem*, *Introduzione*, pp. XII-XVIII).

⁶⁴ Soltanto in una norma (*ibidem*, III, 136), si concede ai figli di Rodolfo III da Varano la licenza di portare in città le armi vietate dall'ordinamento comunale.

⁶⁵ *Ibidem*, *Introduzione*, p. XXIV.

⁶⁶ Sulla tradizione del testo, *ibidem*, *Introduzione*, pp. XXV-XLII; sui convulsi avvenimenti nei primi anni del Cinquecento, Pirani, *Camerino fra signoria varanea e occupazione borgesca*, in *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa*. Atti del Convegno, Perugia, 13-15 marzo 2000, a cura di C. Frova, M.G. Nico Ottaviani, Roma 2003, pp. 129-145.

⁶⁷ Su questo tema, considerazioni generali in G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane*. *Introduzione*, in *Statuti città territori cit.*, pp. 7-45.

